


Incontro A.I.G.A.

**ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
PER I PROFESSIONISTI**



Trento, 21 novembre 2014

Piano della presentazione

Di cosa parleremo:

- ✚ Il fenomeno del riciclaggio come processo trifase;
- ✚ Inquadramento normativo nazionale;
- ✚ Quadro normativo vigente a livello penale;
- ✚ Quadro normativo vigente a livello preventivo;
- ✚ Principi generali e definizioni;
- ✚ L'adeguata verifica della clientela;
- ✚ La registrazione e la conservazione;
- ✚ La segnalazione di operazioni sospette;
- ✚ Obbligo di comunicazione al M.E.F.
- ✚ Regime sanzionatorio

Il fenomeno del Riciclaggio come processo trifase



Il fenomeno del "riciclaggio" o "money laundering" (letteralmente lavaggio del denaro), dal termine di derivazione americana, a livello internazionale è comunemente concepito come un processo (fattispecie) che tecnicamente si realizza attraverso tre fasi consecutive.

Il fenomeno del Riciclaggio come processo trifase



1. collocamento (*placement*)
2. stratificazione (*layering*)
3. integrazione (*integration*)

Il fenomeno del Riciclaggio come processo trifase



1. Collocamento (placement)

E' il momento più delicato del processo. E' la fase in cui i capitali illeciti provenienti dal delitto non colposo vengono immessi nel circuito finanziario, attraverso una qualsiasi operazione.

Il fenomeno del Riciclaggio come processo trifase



2. *Stratificazione* (layering)

Detta anche “guado del pellerossa” (terminologia tratta dalla tecnica adottata dai pellerossa per far perdere le proprie tracce) è la fase del “lavaggio” (laundering) vero e proprio, consistente nel frazionamento dei fondi illeciti immessi e nell’effettuazione del maggior numero possibile di operazioni finanziarie e transazioni anche parallele e sovrapposte (costituzione di società; fusioni societarie; creazione di gruppi societari mediante il sistema delle scatole cinesi, con sedi magari collocate in Paesi Off-Shore; compravendite immobiliari; trasferimenti verso e per il tramite di intermediari collocati in Paesi Off-Shore; ricorso a società fiduciarie, casinò, cambiavalute ecc...) al fine di separarli dalle attività criminose che hanno consentito di conseguirli. Tutto questo per consentire allo stesso tempo di rendere più difficile, se non impossibile, l’accertamento della loro origine delittuosa e per differenziare il “portafoglio illecito” in caso di scoperta da parte degli organi inquirenti, limitando quindi i danni.

Il fenomeno del Riciclaggio come processo trifase

3. *Integrazione* (*integration*)



E' la fase in cui i capitali "lavati" durante la seconda fase (quindi privi di ogni collegamento con la loro origine delittuosa) vengono impiegati in attività lecite, venendo così del tutto assorbiti dall'economia legale. In sostanza, si tratta del momento che viene a coincidere con quello dell'emersione della ricchezza in capo ad un determinato soggetto il più delle volte prestanome.



Inquadramento normativo nazionale

L'ordinamento nazionale persegue il fenomeno del riciclaggio attraverso un dispositivo di contrasto di natura bifronte, di tipo repressivo a carattere penale (art. 648 bis C.P.), da un lato e di tipo preventivo di natura amministrativo-penale (D.Lgs. n. 231/2007), dall'altro.

Quadro normativo vigente a livello penale

L'art. 648 bis del C.p. recita: *"Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni... "

Quadro normativo vigente a livello penale

Vero limite di tale assetto è dato dall'impossibilità di configurare la fattispecie in capo a colui che abbia in qualche modo partecipato anche al reato presupposto del provento illecito.

Operativamente il limite è dato dalla difficoltà di dimostrare che il riciclatore sia consapevole della provenienza illecita del provento, ma del tutto estraneo al fatto delittuoso presupposto.

Tale limite in altri ordinamenti è stato superato perché consentono la perseguibilità penale anche della condotta di "autoriciclaggio".

Quadro normativo vigente a livello penale

Art. 648 quater

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del C.p.p. per uno dei delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto salvo che appartengano a persone estranee al reato....

Tale articolo è stato introdotto nel codice penale dal D.Lgs. n. 231/07.

Quadro normativo vigente a livello preventivo

A seguito della direttiva comunitaria del 2005 - **Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005** (cosiddetta Terza Direttiva antiriciclaggio), l'art. 22 della **L. nr. 29/2006** (cosiddetta legge comunitaria per il 2005) ha dato delega al Governo al fine di riformulare in maniera significativa il pregresso sistema antiriciclaggio nazionale (*L. 197/91 e D.Lgs nr. 56 del 2004 che recepirono rispettivamente la I e II Direttiva Comunitaria in materia*), armonizzandolo con il contesto internazionale, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi. Il Governo, pertanto, ha emanato il **D.Lgs. nr. 109 del 22/06/2007** (per quanto attiene alla legislazione attinente al contrasto al finanziamento del terrorismo) ed il **D.Lgs. nr. 231 del 21/11/2007** con i quali ha recepito i principi contenuti nella Direttiva 2005/60/CE integrata dalla Direttiva 2006/70/CE, ammodernando il sistema antiriciclaggio.

Quadro normativo vigente a livello preventivo.

Sotto tale aspetto, quindi, la vigente normativa è costituita dal D.Lgs 231/07 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 settembre 2009 n. 151 (cosiddetto correttivo di settembre), nonché dai successivi Decreti Legge, che hanno abbassato la soglia di tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro. La normativa in argomento fornisce una serie di presidi che tutelano allo stesso tempo l'utilizzo del sistema economico finanziario per scopi di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

Principi generali e definizioni

L'art. 2 del D.Lgs. 231/07 fornisce una definizione di riciclaggio con un'accezione più ampia di quella penale, ma valida solo ai fini amministrativi. Nell'ottica di garantire la massima armonizzazione con le definizioni contenute nella III Direttiva, il legislatore, infatti, ha sancito espressamente che la definizione di riciclaggio in essa contenuta è l'unica da tenere in considerazione, fornendo all'art. 2 una casistica di azioni in presenza delle quali i destinatari degli obblighi dovranno effettuare la segnalazione, in quanto, se commesse, costituiscono riciclaggio ai soli fini amministrativi. Tra queste c'è la previsione anche della figura dell'autoriciclaggio. Quindi, obbligo di segnalazione non più legato al concetto penale di riciclaggio o di reimpiego, bensì al verificarsi di un particolare caso previsto dall'elenco.

Principi generali e definizioni

L'art. 2 del D.lgs. 231/07:

Le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

Principi generali e definizioni

L'art. 2 del D.lgs. 231/07:

Le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

N.B. la norma amministrativa, a differenza di quella penale, non recita "fuori dai casi di concorso", pertanto è da tenere in considerazione ai fini della segnalazione, come si è detto, anche il c.d. "auto-riciclaggio".

Principi generali e definizioni

L'art. 3 del D.lgs. 231/07:

1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla **collaborazione attiva** da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di **adeguata verifica della clientela**, di **segnalazione delle operazioni sospette**, di **conservazione dei documenti**, di controllo interno, di valutazione e di **gestione del rischio**, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.
2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Le misure di cui al presente decreto sono **proporzionate al rischio** di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.

Principi generali e definizioni

A differenza della previgente normativa, che prevedeva l'esecuzione degli obblighi in maniera oggettiva e sciolta da termini di valutazione, l'art 3 del D.Lgs n. 231/07 dispone che gli obblighi si intendono assolti se le misure adottate risultano proporzionate, e quindi moderate o rafforzate, al rischio che l'operazione comporta in relazione al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, prodotto o transazione (in ossequio al criterio dell'approccio in base al rischio enunciato dall'art. 20).

Principi generali e definizioni

Uno dei principali meriti del 231/07 è quello di aver esteso l'utilizzabilità del dispositivo di contrasto al riciclaggio anche per il contrasto al fenomeno del finanziamento del terrorismo.



Principi generali e definizioni

La vigente normativa antiriciclaggio prevede i seguenti presidi a tutela dell'inquinamento del circuito economico finanziario dovuto a fatti di riciclaggio:

- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Obblighi di registrazione
- Obblighi di segnalazione di operazioni sospette
- Obblighi di comunicazione al M.E.F.

La vera portata innovativa (e sconvolgente per i destinatari) del disposto è dato dall'introduzione dell'obbligo di adeguata verifica che, come vedremo, non va confuso e non si esaurisce con il solo obbligo di identificazione disciplinato dalla previgente normativa.

Principi generali e definizioni.

I quattro obblighi (della precedente slide) si applicano in toto ai seguenti soggetti:

- a) *intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11)*
- b) *professionisti (art.12)*
- c) *revisori contabili (art.13)*
- d) *operatori non finanziari (art.14) (elenco di tutti quegli operatori che svolgono quelle attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri es. agenti in attività immobiliare ecc...)*

Principi generali e definizioni

L'art. 10, invece, contiene l'elenco di una serie di soggetti e di attività (le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari; le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; coloro che svolgono attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, iscrizioni in albi - diversi da quelli dell'art. 14 ecc....) per i quali sussistono solo gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta e di comunicazione al MEF e non anche quelli di adeguata verifica e di registrazione.

Principi generali e definizioni

Definizione di titolare effettivo

(art. 1 lettera u)

Per titolare effettivo si intende:

la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'art. 2 dell'allegato tecnico del D.Lgs 231/2007.

Principi generali e definizioni

Criteri per individuazione del titolare effettivo

(art. 2 allegato tecnico)

Per titolare effettivo si intende:

a) In caso di società :

- 1. La persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale.*

Principi generali e definizioni

Criteri per individuazione del titolare effettivo

(art. 2 allegato tecnico)

Per titolare effettivo si intende:

a) In caso di società :

2. La persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

b) In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust che amministrano e distribuiscono fondi:

1. Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% + 1 del patrimonio di un'entità giuridica;

Principi generali e definizioni

Criteri per individuazione del titolare effettivo

(art. 2 allegato tecnico)

Per titolare effettivo si intende:

b) In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust che amministrano e distribuiscono fondi:

- 2. Se le persone fisiche che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;*
- 3. La persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.*

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Con la pregressa normativa antiriciclaggio (Legge n. 197/91 e successive modificazioni ed integrazioni) la verifica del cliente (sia persona fisica che giuridica) avveniva esclusivamente con l'acquisizione dei suoi dati. La norma, infatti, prevedeva solo l'obbligo di identificazione del cliente, senza ulteriori approfondimenti ed adempimenti.

Questo perché, all'epoca, il legislatore, ai fini del raggiungimento dello scopo di prevenzione della norma, aveva ritenuto sufficiente focalizzare l'attenzione dei destinatari degli obblighi solo sull'operazione, senza andare a considerare che la corretta valutazione della stessa quale sospetta può derivare solo da una messa in correlazione degli aspetti oggettivi con il profilo economico soggettivo di chi la richiede o pone in essere.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'attuale normativa (D.Lgs. 231/2007), invece, in base al combinato disposto di cui agli artt. 18, 19 e 20 prevede che l'adempimento dell'obbligo si sostanzia nell'attuazione di una serie di adempimenti ed approfondimenti più stringenti che sono finalizzati a raccogliere il maggior numero di informazioni ed elementi atti a creare una conoscenza quanto più possibile esaustiva del profilo economico-soggettivo del cliente (in base al principio del Customer Due Diligence e quindi non solo della sua identità), delle ragioni sottostanti la richiesta dell'operazione o della prestazione (scopo e natura della prestazione) e dell'identità eventuale del soggetto terzo, persona fisica o giuridica (titolare effettivo) che si celi dietro colui che materialmente richiede la prestazione.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Bisogna tener presente, inoltre, che l'adeguata verifica della clientela, non si esaurisce esclusivamente nel momento dell'instaurazione del rapporto o dell'acquisizione del cliente. L'adempimento deve proseguire per tutta la durata della prestazione o del rapporto continuativo (*svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale dice la norma*).

Per il corretto e puntuale assolvimento dell'obbligo, cioè, è indispensabile che l'attività di raccolta informazioni si estrinsechi nell'acquisizione di ogni ulteriore dato in relazione a nuovi elementi o variazioni che possano intervenire nel corso del rapporto instaurato con il cliente, specialmente con quelli di media o lunga durata.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Per i professionisti (art. 16)
Quando si applicano
gli obblighi di
adeguata verifica



L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Momenti specifici

al ricorrere dei quali è necessario che i professionisti procedano ad adeguata verifica della clientela:

- a) Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b) Quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro indipendentemente da fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- c) Tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. La costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi sono da considerarsi **sempre** "operazioni di valore non determinabile".

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Momenti comuni

al ricorrere dei quali è necessario che i professionisti, al pari delle altre categorie destinatarie dell'obbligo, procedano ad adeguata verifica della clientela:

- d) Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.
- e) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA



Il C.N.D.C.E.C. nelle proprie Linee Guida ha indicato in maniera dettagliata e particolarmente esaustiva tutte le categorie di operazioni o prestazione che rientrano o meno nell'obbligo di esecuzione di adeguata verifica.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

PRESTAZIONI ESCLUSE

- ❑ svolgimento di adempimenti in materia di amministrazione del personale, indipendentemente dalla qualifica ricoperta da colui che svolge la prestazione e dal fatto che la stessa venga svolta in maniera professionale;
- ❑ lo svolgimento di attività di docenza da parte di professionisti nell'ambito di convegni, conferenze, corsi di formazione e/o di aggiornamento;
- ❑ lo svolgimento di mera attività di vigilanza e comunicazione da parte di professionisti, nell'ambito delle loro funzioni di sindaci o membri del collegio sindacale o di altro organo di controllo di società, destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, purché non incaricati anche della revisione o del controllo contabile (dal momento che, in quanto revisori, sarebbero soggetti espressamente destinatari dell'obbligo);

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- ❑ lo svolgimento di attività da parte di professionisti, nell'ambito delle loro funzioni di consulente tecnico dell'A.G., di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali, di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie, amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria;
- ❑ lo svolgimento di attività nell'ambito di incarico di custode giudiziale di beni e di aziende;
- ❑ lo svolgimento di attività di revisore negli Enti pubblici;
- ❑ lo svolgimento di prestazioni professionali inerenti alla formulazione di pareri giuridici pro-veritate, alla redazione di stime giurate su incarico dell'A.G. ed all'elaborazione di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'A.G.;

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- ❑ lo svolgimento di prestazioni inerenti l'incarico di recupero crediti per importi anche superiori a € 15.000 e degli adempimenti ad esso conseguenti (es. notifica iscrizione a ruolo; notifica decreto ingiuntivo; inventario e pignoramento beni...);
- ❑ lo svolgimento di prestazioni professionali di mediazione ai sensi dell'art 60 Legge n. 69/2009 (mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale). Tali attività ricadono nelle attività di cui all'art. 10 comma 2 lett. e) del DLgs 231/07;
- ❑ lo svolgimento di prestazioni inerenti alla vendita di beni mobili registrati ed immobili, nonché alla formazione del progetto di distribuzione ex art. 2 comma 3 lett. e) della Legge n. 80/2005 (materia fallimentare).

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- svolgimento di prestazioni attinenti alla **mera** elaborazione, predisposizione, redazione e/o trasmissione di dichiarazioni fiscali o ad ogni ulteriore adempimento di natura tributaria conseguente o derivante da obbligo fiscale (es. pagamento di F24 di importo superiore a € 15.000). Si ritiene, inoltre, che debbano essere considerate alla stregua di tali adempimenti, e quindi rientrare nell'esclusione, le prestazioni relative al rilascio di visti di conformità, l'asseverazione ai fini degli studi di settore, la certificazione tributaria, le attestazioni previste da leggi fiscali;

Cosa significa quel **mera** in grassetto. Secondo quanto sostenuto dal MEF, con nota del 65633 del 12/06/2008, l'esclusione non dovrebbe riguardare la tenuta della contabilità da parte di professionisti nella misura in cui la prestazione, oltre ad essere una delle attività più caratterizzanti della professione, vada a costituire un'operazione di valore indeterminato o indeterminabile.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

PRESTAZIONI INCLUSE

- operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a € 15.000;
- amministrazione e liquidazione a titolo professionale di aziende, patrimoni e singoli beni;
- assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;
- arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie;
- assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;
- attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
- custodia e conservazione di beni e aziende;

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- le consulenze contrattuali ed aziendali quando si riferiscono ad attività determinata o determinabile finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite prestazione professionale;
- le consulenze per trasferimento di quote di S.r.l.;
- le consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili;
- le consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche;
- gestione di conti bancari, titoli, denaro, libretti di deposito;
- gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente che risultino unitariamente soprasoglia;
- gestione di posizioni previdenziali ed assicurative;
- monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese;

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- operazioni di finanza straordinaria;
- redazione di stime e perizie di parte;
- sistemazione tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari;
- valutazioni di aziende e rami di aziende, nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
- tutte le operazioni di valore indeterminato o indeterminabile;**
- analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari;
- assistenza in procedure concorsuali;
- attestazione dei piani di risanamento ex art. 67 3° co. lett. d) del R.D. n. 267/42 (l'incarico è conferito dall'imprenditore);

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- le consulenze aziendali, amministrative, contrattuali, tributarie e finanziarie di carattere continuativo;
- le consulenze continuative attinenti alla gestione o all'amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi;
- consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti;
- consulenze in materia di concordati stragiudiziali;
- consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie;
- consulenze in materia di contabilità e bilanci;
- consulenze in materia di impianto ed organizzazione della contabilità;
- consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi;
- fusioni e scissioni;

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
- organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis 1° co. del R.D. n. 267/42;
- relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 2° co. del R.D. n. 267/42;
- trasformazioni;
- regolamenti e liquidazioni di avarie;
- revisione legale dei conti (l'obbligo ricade su ciascun membro e non sull'organo di controllo o collegio);
- tenuta della contabilità (per quello che si è detto prima).

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Specifiche limitazioni sono previste, invece, per gli avvocati, che sono assoggettati all'obbligo esclusivamente quando in nome o per conto dei propri clienti:



- a) compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare;
- b) assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; l'apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In cosa consiste l'adeguata verifica della clientela (art.18)

MODALITA' ORDINARIA

Sono 4 le attività da compiersi per adempiere all'obbligo:

- 1) Identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- 2) Identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;
- 3) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) Svolgere un controllo costante nel rapporto o prestazione.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In base all'art 19, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:

- l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Lo spirito generale cui sono improntate le misure di questo decreto, come si è visto nella slide relativa ai principi generali (art. 3), mira a che le stesse, per essere correttamente assunte, debbano essere proporzionate al rischio insito o derivante dalla tipologia di volta in volta affrontata.

In base a tale assunto, lo scopo principale dell'adeguata verifica è proprio quello di giungere ad una **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** associato al tipo di cliente acquisito, di rapporto continuativo instaurato, di prestazione professionale resa, di operazione, prodotto o transazione eseguita.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Cosa vuol dire questo?

Che ai fini del corretto e puntuale assolvimento dell'obbligo, le procedure adottate dal professionista interessato, non potranno essere uniformi per ogni situazione, ma dovranno essere calibrate e commisurate in relazione al particolare livello di attenzione che la valutazione personalizzata del professionista ha richiesto che ci sia per quella determinato contesto.

E' questo il significato dell'**APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO** stabilito dall'art. 20 del decreto.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Il principio si fonda sulla necessità di formulare per ciascun cliente una valutazione personalizzata, graduando il livello di attenzione in relazione alla pericolosità, di volta in volta, individuata, effettuando a monte una selezione delle situazioni che meritano una maggiore attenzione, rispetto a quelle che ne richiedono una inferiore, al fine di scegliere in modo opportuno le misure migliori da adottare.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO (art. 20)

In sostanza, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono essere in grado di poter sostenere che la portata delle misure adottate in relazione alla tipologia affrontata sia adeguata e commisurata al potenziale rischio di riciclaggio e/o di finanziamento al terrorismo insito nella stessa. L'analisi del rischio, infatti, consiste in una verifica prospettica dei pericoli che una specifica circostanza possa tradursi in condotte di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, indipendentemente dalla effettiva verifica di tali condotte.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO (ART. 20)

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonché i seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO (ART. 20)

- b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
 - 2) modalità di svolgimento;
 - 3) ammontare;
 - 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
 - 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO (ART. 20)

Dettaglio delle singole voci:

- **Natura giuridica:** ditta individuale; associazione professionale; società di persone; trust; società fiduciaria; altro
- **Prevalente attività svolta:** operazioni normali; operazioni di particolare rilevanza; operazioni anomale
- **Comportamento tenuto al momento dell'operazione:** nella norma (cliente collaborativo/trasparente); fuori dalla norma (cliente reticente/poco trasparente)

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO (ART. 20)

Dettaglio delle singole voci:

- **Area geografica di residenza:** Italia; UE; Paesi extra UE; Paesi Off - Shore
- **Tipologia:** ordinaria; straordinaria
- **Modalità di svolgimento:** con banche; tra privati
- **Ammontare:** basso; medio; alto
- **Frequenza e durata:** occasionale; poco frequente; frequente
- **Ragionevolezza:** congrua; non congrua
- **Area geografica di destinazione:** Italia; UE; Paesi extra UE; Paesi Off- Shore

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Un valido strumento per la valutazione del rischio associato alla situazione da affrontare, al fine della scelta delle misure da adottare, è sicuramente quello di assegnare un punteggio, da 1 a 5 (minimo/massimo), per ogni voce proposta dall'art. 20.

Per quanto attiene agli aspetti connessi al cliente, un punteggio totale da 4 a 12 indica un rischio BASSO; un punteggio totale da 13 a 16 indica un rischio MEDIO; un punteggio totale da 17 a 20 indica un rischio ALTO.

Per quanto attiene agli aspetti connessi all'operazione, un punteggio totale da 6 a 18 indica un rischio BASSO; un punteggio totale da 19 a 24 indica un rischio MEDIO; un punteggio totale da 25 a 30 indica un rischio ALTO.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	PUNTEGGIO
NATURA GIURIDICA	
PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA	
COMPORAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL'OPERAZIONE	
AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA	
ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE	
TIPOLOGIA	
MODALITA' DI SVOLGIMENTO	
AMMONTARE	
FREQUENZA E DURATA	
RAGIONEVOLEZZA	
AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE	

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO PER LIVELLO DI RISCHIO

RISCHIO TOTALE DI RICICLAGGIO E/O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	PUNTEGGIO
VALUTAZIONE FINALE RISCHIO	

Il punteggio finale è dato dalla somma dei totali parziali degli aspetti connessi ai clienti e degli aspetti connessi all'operazione e rappresenta la valutazione complessiva del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato.

RISCHIO BASSO: punteggio complessivo da 10 a 30

RISCHIO MEDIO: punteggio complessivo da 31 a 40

RISCHIO ALTO: punteggio complessivo da 41 a 50

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

RISCHIO BASSO  con modalità ordinarie o semplificate

RISCHIO MEDIO  con modalità ordinarie

RISCHIO ALTO  con modalità rafforzate

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' SEMPLIFICATA (Art. 25)

Gli obblighi di adeguata verifica non si applicano se il cliente è:

- a) Un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, lettere b);
- b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi (Paesi della *white list*);
- c-bis) una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' SEMPLIFICATA (Art. 25)

Paesi della «white list»

(ai sensi D.M. 28/09/2011)

ARGENTINA

BRASILE

GIAPPONE

MESSICO

FEDERAZIONE RUSSA

U.S.A.

SUDAFRICANA

REPUBBLICA DI COREA

INDIA

AUSTRALIA

CANADA

HONG KONG

NUOVA ZELANDA

SINGAPORE

SVIZZERA REPUBBLICA

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' SEMPLIFICATA (Art. 25)

Paesi della «white list»

(ai sensi D.M. 28/09/2011)

MAYOTTE

POLINESIA FRANCESE

SAINT PIERRE E MIQUELON

BONAIRE

SINT EUSTATIUS

WALLIS E FUTUNA

NUOVA CALEDONIA

CURACAO

ARUBA

SINT MAARTEN

SABA

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' SEMPLIFICATA (Art. 25)

d) un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato.

Non si applica anche se l'oggetto della prestazione o dell'operazione riguarda uno dei seguenti prodotti:

a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;

b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5/12/2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' SEMPLIFICATA (Art. 25)

c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;

d) moneta elettronica quale definita nell'art. 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ... ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro...per le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro è aumentato a 500 euro;

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' SEMPLIFICATA (Art. 25)

e) qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione Europea a norma dell' articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che con decreto, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio, in base ai criteri indicati dall'art. 4 dell'allegato tecnico al Decreto Legislativo n. 231/2007.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' SEMPLIFICATA (Art. 25)

E' importante comunque evidenziare che anche al ricorrere delle circostanze che richiedono l'applicazione di obblighi semplificati, i professionisti non potranno comunque esimersi *tout court* dall'obbligo di adeguata verifica in quanto:

- a) dovranno adottare comunque tutte le misure necessarie previste dall'obbligo, quando hanno sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) dovranno comunque raccogliere le informazioni sufficienti al fine di verificare se sussistano effettivamente le condizioni di applicabilità delle modalità semplificate, effettuando quindi l'identificazione del cliente e la verifica del potere di rappresentanza e quanto altro necessario a tale fine. Verificato ciò, le ulteriori incombenze non devono essere attuate.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' RAFFORZATA (Art. 28)

Quando il cliente non è fisicamente presente (non è mai stato identificato in precedenza; i suoi dati non sono reperibili da uno dei documenti che escludono l'obbligo di verifica ai sensi del comma 3 o non è disponibile un'idonea attestazione ai sensi dell'art. 30), per compensare il rischio più elevato, si applicano una o più fra le misure di seguito indicate:

- a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
- c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio (es. chiedere conferme presso l'ente creditizio....)

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' RAFFORZATA (Art. 28)

Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario, i professionisti devono:

- a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- c) adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

MODALITA' RAFFORZATA (Art. 28)

La norma non delinea specifici adempimenti, diversi ed ulteriori rispetto a quelli in cui si sostanzia l'adeguata verifica ordinaria.

Ciò significa che il professionista dovrà adottare i soliti adempimenti, ma in modo più rigoroso e vigile, ad esempio non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di identificazione, ma acquisendo ulteriori dati e conferme attraverso riscontri su pubblici registri, elenchi, altri atti o documenti conoscibili da chiunque e laddove possibile, identifichino il titolare effettivo in presenza del medesimo, mediante esibizione di un documento. Deve analizzare le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, mettendole in correlazione con gli esiti dell'analisi del profilo di rischio effettuata. Deve effettuare un controllo costante del rapporto ad intervalli di tempo più ravvicinati e frequenti.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Nei confronti di quali clienti va assolto l'obbligo

In base a quanto stabilito dall'art. 22, a decorrere dal 04 novembre 2009, l'obbligo di adeguata verifica della clientela si attua nei confronti di tutti i **nuovi clienti** acquisiti a partire da tale data. Per quanto attiene alla **clientela già acquisita** prima di tale data, ma il cui rapporto continua a sussistere anche in data successiva (es. rapporto continuativo), l'obbligo deve essere comunque attuato al primo contatto utile, salvo la valutazione del rischio presente. Cosa vuol dire quest'ultimo punto? Se dovessero emergere margini di rischio, i vecchi clienti devono essere trattati come i nuovi, senza attendere la prima occasione utile.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI (art. 29)

Il decreto prevede che essa possa essere delegata a terzi.

Al fine di evitare la duplicazione delle procedure di adeguata verifica della clientela, è data possibilità ai soggetti obbligati di fare affidamento sulla verifica già effettuata da soggetti terzi qualificati (tali soggetti sono espressamente indicati dall'art. 30).

Ovviamente coloro che si avvalgono di tale possibilità non sono esentati dalle responsabilità derivanti dall'obbligo di adeguata verifica.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Al fine di adempiere correttamente all'obbligo in argomento, il professionista dovrà istituire un apposito **fascicolo della clientela**, nel quale conservare la documentazione raccolta.



Ne dovrà istituire uno per ogni cliente



Tale fascicolo è espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 38 del D.Lgs n. 231/07 che, con riferimento all'istituzione del registro della clientela ai fini riciclaggio, dispone che la documentazione, nonché gli ulteriori dati siano conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il fascicolo deve essere istituito al momento del conferimento dell'incarico professionale o dello svolgimento dell'operazione




Deve essere aggiornato al primo contatto utile

Deve essere presentato su richiesta degli organi di controllo.

Va conservato per dieci anni dalla conclusione dell'operazione o dalla fine della prestazione professionale continuativa.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il fascicolo della clientela,
per il corretto assolvimento
dell'obbligo previsto
deve contenere
indicativamente i seguenti documenti:



- ❑ copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell'incarico è consigliabile da parte del professionista l'accettazione scritta per individuare la data di inizio e l'oggetto della prestazione professionale);

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- fotocopia del documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia della partita iva (per i titolari di essa);
- un documento attestante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato professionale;
- visura camerale completa (consigliata per le ditte individuali, indispensabile per i soggetti diversi da persona fisica);
- verbale di nomina del c.d.a.;
- scheda per l'adeguata verifica della clientela;
- dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 231/07 sul titolare effettivo dell'operazione (con essa il cliente dovrà comunicare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti, fornendo in tal caso, le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo);

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- ❑ eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;
- ❑ documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o al contrario la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- ❑ eventuale attestazione ex art. 30 (esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi);
- ❑ dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale;
- ❑ se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività e nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari;
- ❑ documenti delle prestazioni professionali svolte;

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

- ❑ risultato della scheda di valutazione complessiva del rischio approntata ai sensi dell'art 20 (approccio basato sul rischio), corredata da eventuali brevi appunti (del professionista) sulla ragionevolezza dell'operazione, rispetto all'attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali del cliente;
- ❑ attestazioni del professionista sul controllo costante eseguito;
- ❑ documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione;
- ❑ ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio (come ad esempio considerazioni sulle motivazioni per le quali non ha provveduto ad effettuare una segnalazione di operazioni sospette);
- ❑ eventuale risultato della verifica dell'inserimento del nome del cliente nelle black list antiterrorismo.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Bisogna ricordare, infine, che le operazioni di identificazione dei clienti, di conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette ai fini della normativa antiriciclaggio, costituiscono, inevitabilmente, anche TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003). Non bisogna dimenticare, infatti, che il trattamento dei dati sensibili può essere fatto solo da soggetti incaricati con nomina, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento.

Pertanto, in sede di adeguata verifica, è opportuno che il professionista integri la documentazione, richiesta ai fini antiriciclaggio, con l'informativa e con la richiesta di consenso al cliente per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy anche ai fini antiriciclaggio. Copia di tale richiesta con sottoscrizione del consenso da parte del cliente sarà custodita all'interno del fascicolo della clientela istituito ai fini antiriciclaggio.

L'Obbligo di registrazione

L'art. 36 dispone che i professionisti (al pari delle altre categorie di destinatari) conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'Obbligo di registrazione

In particolare, registrano e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale:

la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata:

la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

L'Obbligo di registrazione

Le informazioni sono registrate tempestivamente e, comunque, **non oltre il trentesimo giorno** successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.

L'Obbligo di registrazione

MODALITA' DI REGISTRAZIONE



Archivio
informatico

PROFESSIONISTI
(a scelta)



Registro
della clientela

L'Obbligo di registrazione

Qualora il professionista decida di adottare,
ai fini dell'adempimento dell'obbligo,

il registro cartaceo



è indispensabile che lo stesso,
prima di essere messo in uso,

sia numerato progressivamente, siglato in ogni pagina (a cura del libero professionista o di un suo collaboratore delegato per iscritto) e riportante nell'ultimo foglio il numero complessivo di pagine di cui è composto. Lo stesso, inoltre, come avviene per gli altri registri ai fini fiscali, deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

L'Obbligo di registrazione


I dati e le informazioni registrati dai professionisti mediante registro della clientela sono resi disponibili entro 3 giorni dalla richiesta.

Cosa vuol dire questo?

Che il professionista avrà tre giorni di tempo per fornire agli Organi di controllo esclusivamente quei dati e quelle informazioni, eventualmente non ancora registrate, il cui termine di 30 giorni non sia ancora decorso!

L'Obbligo di registrazione

IMPORTANTE



DEVONO ESSERE TENUTI ENTRAMBI

L'Obbligo di registrazione

NON SI APPLICA NEI CONFRONTI DEI CASI RIENTRANTI NELLE IPOTESI DI VERIFICA CON MODALITA' SEMPLIFICATE.

Come visto in occasione dell'obbligo di adeguata verifica, vedremo anche in questo caso un elenco dettagliato di prestazioni per cui, al ricorrere dei requisiti, l'obbligo di registrazione sussiste.

L'elenco delle prestazioni è il risultato di uno studio che tiene conto, oltre che delle indicazioni delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, anche dei regolamenti che disciplinano l'attività ed i tariffari professionali dei soggetti destinatari dell'obbligo.

L'Obbligo di registrazione

Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati:



- Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
- Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
- Qualsiasi altra operazione immobiliare
- Gestione di denaro
- Gestione di strumenti finanziari
- Gestione di altri beni
- Apertura/chiusura di conti bancari
- Apertura/chiusura di libretti di deposito
- Apertura/chiusura di conti di titoli

L'Obbligo di registrazione

- Gestione di conti bancari
- Gestione di libretti di deposito
- Gestione di conti di titoli
- Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
- Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
- Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
- Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
- Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

L'Obbligo di registrazione

Prestazioni oggetto di registrazione per gli altri professionisti:



- Accertamenti, ispezioni e controlli
- Amministrazione e liquidazione di aziende
- Amministrazione e liquidazione di patrimoni
- Amministrazione e liquidazione di singoli beni
- Apertura/chiusura di conti bancari
- Apertura/chiusura di conti di titoli
- Apertura/chiusura di libretti di deposito
- Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza

L'Obbligo di registrazione

- Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
- Assistenza in procedure concorsuali
- Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
- Assistenza per richieste finanziamenti
- Assistenza societaria continuativa e generica
- Assistenza tributaria
- Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei *business plan* per l'accesso a finanziamenti pubblici
- Certificazione di investimenti ambientali
- Consulenza aziendale
- Consulenza connessa a procedure contenziose
- Consulenza contrattuale
- Consulenza economico-finanziaria

L'Obbligo di registrazione

- Consulenza in tema di controllo aziendale
- Consulenza in materia contributiva
- Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari
- Consulenza tributaria
- Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
- Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
- Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
- Custodia e conservazione di aziende
- Custodia e conservazione di beni
- Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
- Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piano di liquidazione nei giudizi di graduazione

L'Obbligo di registrazione

- Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari (per quanto si è detto in sede di adeguata verifica)
- Gestione di conti di titoli
- Gestione di conti bancari
- Gestione di altri beni
- Gestione di denaro
- Gestione di libretti di deposito
- Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
- Gestione di strumenti finanziari
- Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
- Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
- Monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese
- Operazioni di finanza straordinaria

L'Obbligo di registrazione

- Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. In legge n. 14 maggio 2005 n. 80
- Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
- Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società
- Organizzazione e impianto della contabilità
- Organizzazione contabile
- Tenuta paghe e contributi
- Piani di contabilità per aziende
- Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
- Qualsiasi altra operazione immobiliare
- Rappresentanza tributaria
- Redazione di bilanci

L'Obbligo di registrazione

- Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
- Regolamenti e liquidazioni di avarie
- Relazioni di stima di cui al codice civile
- Revisione contabile
- Rilascio di visti di conformità per studi di settore
- Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
- Riordino della contabilità
- Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati
- Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro
- Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
- Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
- Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti
- Valutazione di aziende, rami d'azienda e patrimoni

L'Obbligo di registrazione

- Valutazione di singoli beni e diritti
- Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
- Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese
- Altro

La segnalazione di operazioni sospette

L'obbligo di segnalazione non costituisce di certo una prescrizione di nuova introduzione rispetto alle disposizioni contenute nella pregressa normativa antiriciclaggio. Anche in passato, infatti, il fine ultimo era quello di prevenire l'utilizzo del sistema economico finanziario per scopi di riciclaggio (ora anche di finanziamento al terrorismo), provvedendo a far emergere ed a portare a conoscenza delle autorità competenti quelle operazioni meritevoli di attenzione che oggettivamente o soggettivamente possano esserne il frutto od il tramite. Mettendo, però, a confronto le due normative, risulta evidente che, partendo proprio da quel punto comune di segnalazione di operazioni "quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo", tali presupposti si vanno a differenziare più che su un piano formale su quello sostanziale.

La segnalazione di operazioni sospette

1ª Differenza (motivazioni soggettive del segnalante)

La pregressa normativa, in relazione al soggetto destinatario dell'obbligo, si soffermava semplicemente a considerare la risultante di un processo cognitivo di un uomo medio, limitandosi a prendere in considerazione il fatto che un'operazione inducesse a ritenere che il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della stessa potessero provenire da riciclaggio.

La vigente normativa, esaminando l'elemento psicologico ed il processo logico-deduttivo del segnalante in maniera più completa, indica tre possibilità, tra di loro del tutto alternative, al ricorrere delle quali il destinatario è tenuto ad effettuare la segnalazione:

La segnalazione di operazioni sospette

1ª Differenza (motivazioni soggettive del segnalante)

- Semplice **sospetto** di trovarsi in presenza di un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate (ad es. capacità economica, attività svolta dal soggetto).
- **Sapere**, essere a conoscenza e quindi certezza, anche se non giuridicamente provata e pertanto presunta, dell'esistenza di una delle suddette attività;
- Presenza di **ragionevoli motivi** per sospettare che ci si trovi in presenza di una di dette attività. Ragionevoli sta per razionali e quindi, secondo normale diligenza.

In tutti e tre i casi queste attività possono indifferentemente essere state già compiute, tentate o essere ancora in corso.

La segnalazione di operazioni sospette

2ª Differenza (momento della segnalazione)

La pregressa normativa, in relazione al tempo intercorrente tra l'effettuazione dell'operazione e l'insorgere del sospetto con l'inoltro della segnalazione, si limitava a stabilire che la segnalazione doveva essere effettuata "senza ritardo". Presumibilmente, visto che non era specificato, tale ritardo doveva essere visto in relazione all'insorgenza del sospetto.

La segnalazione di operazioni sospette

2ª Differenza (momento della segnalazione)

La vigente normativa, in ossequio agli orientamenti formatisi in vigenza della pregressa normativa, pur riconfermando nella sintassi la formula "senza ritardo", risulta meno equivoca laddove si va a considerare la possibilità che tali segnalazioni debbano essere effettuate in relazione ad operazioni che risultino indifferentemente già compiute, tentate o ancora in corso. È proprio in ordine a quest'ultima possibilità che il testo normativo diventa più esplicito. Infatti, al quarto comma dell'art. 41 tale differenza emerge con più chiarezza laddove recita "...ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto". Risulta evidente che, se il destinatario deve prendere in considerazione la possibilità di evidenziare un'operazione prima ancora di dare esecuzione alla stessa, va da sé che la segnalazione deve essere effettuata **immediatamente**.

La segnalazione di operazioni sospette

2ª Differenza (momento della segnalazione)

Tale conclusione va tratta anche alla luce del combinato disposto degli artt. 23 comma 2 e 41 comma 5, che, in relazione ad operazioni ancora in corso, prevedono l'obbligo, ove possibile, di astensione dall'esecuzione di operazioni per le quali sorga il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. A dirimere ogni dubbio, interviene proprio il fatto che il termine "immediata" compare esplicitamente nel testo del terzo comma dell'art. 23.

In ogni caso, l'obbligo di segnalazione sussiste e deve essere posto in essere **immediatamente** anche dopo aver dato esecuzione all'operazione.

La segnalazione di operazioni sospette

La valutazione del profilo del rischio è effettuata tenendo conto di aspetti oggettivi (incongruenza fra l'operazione posta in essere e la capacità economica del soggetto, l'attività svolta, nonché gli strumenti utilizzati per porla in essere) e di aspetti soggettivi (conoscenza profilo del soggetto).

Ecco perché è fondamentale l'effettuazione di una "adeguata verifica" che non deve essere considerato come adempimento fine a se stesso ma nell'ottica dell'individuazione di un particolare profilo di rischio o di un'anomalia per la generazione di una segnalazione.

La conoscenza del cliente è lo strumento essenziale per individuare profili di anomalia poiché consente la valutazione della coerenza economica di una transazione con il profilo economico-patrimoniale di chi la attua. **L'adempimento non implica assolutamente lo svolgimento di alcuna attività di tipo investigativo**, in quanto è richiesta esclusivamente la valutazione degli elementi che si devono conoscere in ragione della funzione esercitata.

La segnalazione di operazioni sospette

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, ossia di riconoscere le circostanze in presenza delle quali un'operazione debba ritenersi sospetta e quindi passibile di segnalazione, per i professionisti ed i revisori contabili il **Ministro della Giustizia**, in data **16 aprile 2010**, ha emanato un apposito **Decalogo** contenente una casistica esemplificativa di indici oggettivi di anomalia di carattere generale indicatori di operazioni sospette. In particolare, fornisce delle istruzioni ed indicazioni operative omogenee per l'individuazione di operazioni sospette, al fine di ridurre i margini di incertezza dovuti a valutazioni soggettive, discrezionali ed arbitrarie da parte degli intermediari tenuti alle segnalazioni.

La segnalazione di operazioni sospette

Naturalmente, il decalogo non può essere esaustivo e categorico, ma costituisce senz'altro un valido ed autorevole aiuto per il professionista interessato che, trovandosi nella circostanza di dover riscontrare uno degli indici di anomalia riportati, potrà prestare particolare attenzione all'operazione e valutare se procedere o meno alla segnalazione. Questo perché la casistica, pur se soggetta ad aggiornamenti, non è mai esaustiva, in considerazione della continua evoluzione del sistema economico-finanziario e di conseguenza l'ambiente e le circostanze in cui il professionista è chiamato ad operare.

Deve intendersi, pertanto, come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.

La segnalazione di operazioni sospette

In particolare, il decreto è costituito da 4 articoli e da due allegati, di cui uno contenente gli indici di anomalia e l'altro riportante i principi generali in materia di segnalazione di operazioni sospette, sulla falsariga di quanto previsto dal decreto 231/2007. Tra i principi generali più significativi, il decreto ministeriale specifica che:

a) la segnalazione sospetta si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito della adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguire e alle prestazioni professionali di solito richieste; b) la segnalazione all'UIF va inviata anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

La segnalazione di operazioni sospette

Con riferimento agli indici, quest'ultimi sono suddivisi in sei categorie e *sub indici*, connessi:

al profilo soggettivo del cliente, alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali, alle modalità di pagamento dell'operazione, alla costituzione ed all'amministrazione di imprese, società, *trust* ed enti analoghi, nonché alle operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati ed a quelle relative ad operazioni contabili e finanziarie.

La segnalazione di operazioni sospette

Per citarne solo alcuni:

- ❑ casi in cui il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo;
- ❑ richieste di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene;

La segnalazione di operazioni sospette

- ❑ casi di ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo;
- ❑ consulenze per l'organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l'attività commerciale sottostante;
- ❑ consulenze per l'effettuazione di operazioni di finanza strutturata nei mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni contenute;
- ❑ frequenti operazioni di acquisizione di partecipazione o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dall'attività svolta o da altri ragionevoli motivi;
- ❑ pagamenti delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti estranei al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi;
- ❑ acquisti o vendite di beni ad un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi;

La segnalazione di operazioni sospette

- ❑ transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi;
- ❑ richieste di prestazioni professionali che hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte;
- ❑ costituzioni e/o impieghi di strutture di gruppo complesse ed articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di uno o più società.

La segnalazione di operazioni sospette

MODALITÀ SEGNALAZIONE DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

1^ Opzione



DIRETTAMENTE



2^ Opzione



TRAMITE IL RISPETTIVO ORDINE



F

La segnalazione di operazioni sospette


Esonero da responsabilità (art.41)

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate per le finalità previste dalla legge e *in buona fede* non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale, o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.

La segnalazione di operazioni sospette

Esonero

L'obbligo non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.



La segnalazione di operazioni sospette

Esonero



si applica anche per i giudizi arbitrali e ai procedimenti per la risoluzione di controversie davanti a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

La segnalazione di operazioni sospette



RESTA FERMO CHE,
FATTI SALVI I CASI IN CUI RISULTI
ESPRESSAMENTE ESCLUSO,
L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE PERMANE,
COMUNQUE, IN CAPO AI PROFESSIONISTI,
ANCHE LADDOVE SI TROVINO AD OPERARE
NELLE CIRCOSTANZE IN CUI L'ADEGUATA
VERIFICA O LA REGISTRAZIONE NON
DEBBANO ESSERE ESEGUITE.

La segnalazione di operazioni sospette

Tutela della riservatezza (Art.45)

I professionisti e gli ordini professionali tenuti alla segnalazione di operazioni sospette adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza sull'identità del segnalante (sia persona fisica che ufficio di riferimento).



Anche in caso di denuncia all'A.G., l'identità del segnalante non è menzionata. Essa può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fine dell'accertamento per i reati per i quali si procede.

La segnalazione di operazioni sospette

Divieto di comunicazione (art.46)

E' vietato dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione all'interessato e/o a terzi fuori dai seguenti casi:



- ❑ a fini di accertamento investigativo o nell'ambito dei controlli delle autorità di vigilanza;
- ❑ tra intermediari facenti parte del medesimo gruppo anche se situati in Paesi terzi purché adottino misure equivalenti;
- ❑ tra professionisti che svolgono la prestazione in forma associata v. sopra Paesi terzi;
- ❑ tra intermediari oppure tra professionisti nei casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni.

Obbligo di comunicazione al M.E.F.

I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, (*trasferimento di denaro contante o titoli al portatore per importi pari o superiore a 1.000 €; assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1.000 € rilasciati senza clausola di non trasferibilità o emessi senza l'indicazione del beneficiario; emissione di assegni all'ordine del traente salvo che vengano poi girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a.; assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del beneficiario e la medesima clausola; libretti al portatore con saldo superiore a € 1.000; omessa indicazione dei dati del cessionario di libretto al portatore*) e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'obbligato che abbia già effettuato la segnalazione di operazioni sospette per una delle suddette violazioni è esentato dall'obbligo di comunicazione.

Regime sanzionatorio

Sanzioni penali (Art. 55)

Violazione delle disposizioni del Titolo II, Capo I "concernenti l'obbligo di identificazione" (va inteso adeguata verifica), multa da € 2.600 a € 13.000. La sanzione è raddoppiata se sono stati utilizzati metodi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione.

Omessa, tardiva o incompleta registrazione di cui all'art. 36: multa da € 2.600 a € 13.000. La sanzione è raddoppiata se sono stati utilizzati metodi fraudolenti idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione.

Omessa comunicazione da parte dei membri di organi di controllo di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle violazioni alla normativa antiriciclaggio di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni: reclusione fino ad 1 anno e multa da € 100 a € 1.000.

Regime sanzionatorio

Sanzioni penali (Art. 55)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di comunicare a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta: arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da € 5.000 a € 50.000.

Regime sanzionatorio

Sanzioni amministrative pecuniarie (Art. 57)

Omissa istituzione del registro della clientela (in formato cartaceo o informatico): da € 5.000 a € 50.000;

Omissa segnalazione di operazione sospetta, salvo che il fatto costituisca reato: dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata.

Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione non segnalata, con il decreto di irrogazione della sanzione, può essere ordinata anche la pubblicazione del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e spese del soggetto sanzionato.

Violazione dell'obbligo di comunicazione al MEF di violazioni all'art. 49 e 50 del D.Lgs. N. 231/2007: dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

Regime sanzionatorio

Sanzioni amministrative pecuniarie (Art. 57)

Violazione dell'obbligo di cui all'art. 28 comma 7 -ter (*astensione o cessazione di rapporto continuativo o eseguire operazioni o prestazioni professionali di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi individuati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, per elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*) : € 5.000 (per importi fino a euro 50.000); dal 10% al 40% dell'importo dell'operazione (per importi superiori a euro 50.000); da € 25.000 a € 250.000 (per importi non determinati o determinabili).

Adempimenti antiriciclaggio per i professionisti

**GRAZIE PER LA
VOSTRA
ATTENZIONE**